

Citta' metropolitana di Torino

D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R - Concessione preferenziale di derivazione d'acqua da n. 1 pozzo in Comune di Villafranca Piemonte ad uso agricolo, chiesta dalla Comunione di utenti c/o Demarchi Agostino.

(pratica n. 022625 - codice utenza TO13427) Assenso alla concessione preferenziale e variante non sostanziale.

Il Dirigente della Direzione Risorse Idriche e Tutela dell'Ambiente della Città Metropolitana di Torino, ai sensi del D.P.G.R. n. 4/R del 5.3.2001, dispone la pubblicazione dell'estratto del seguente atto:

- Determinazione del Dirigente n. 3327 del 5.7.2021; Pozzo Codice Univoco (L.R. 22/99) TO-P-04821.

"Il Dirigente (... omissis ...)

DETERMINA

1) nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi di assentire, ai sensi del D.P.G.R. 5.3.2001 n. 4/R, alla Comunione di utenti costituita dal Sig. Demarchi Agostino Umberto – *omissis* -, rappresentante della contenza per quanto riguarda i contatti con la P.A. ed il Sig. Giacone Chiaffredo – *omissis* -, la concessione preferenziale per la derivazione d'acqua sotterranea di falda superficiale ad uso irriguo a servizio di complessivi ha 5.75 di terreno (uso Agricolo di cui al D.P.G.R. 6.12.2004 n. 15/R e s.m.i.) estratta dal pozzo ubicato in Comune di Villafranca Piemonte, codice univoco **TO-P-04821** come identificato in premessa (nr. pr. **022625** - codice utenza **TO13427**);

2) di prendere contestualmente atto di quanto dichiarato dal Sig. Demarchi Agostino Umberto relativamente alla richiesta di variazione ad uso domestico del pozzo codice TO-P-04822;, disponendone la cancellazione dal Registro delle Opere di Captazione R.O.C (L. 22/99) e dall'elenco delle opere allegato alla D.D. n. 360-165923 del 22.7.2002 di autorizzazione provvisoria alla continuazione della derivazione;

3) di comunicare che l'utilizzo dell'acqua effettuato tramite il pozzo di cui al punto precedente, rimane escluso dal regime di concessione purché la portata massima istantanea complessiva non superi i 2 l/s ed il volume annuo non sia comunque superiore a 5.000 mc (*art. 5 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R e s.m.i.*); ove dette condizioni non siano verificate l'utilizzatore dell'acqua è tenuto a presentare a questa Amministrazione apposita istanza di concessione ai sensi del citato D.P.G.R.;

4) di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, allegato al presente provvedimento a farne parte integrante;

5) di accordare la concessione per anni 40 (*quaranta*) successivi e continui decorrenti dal 10.8.1999, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;

6) di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione all'Agenzia del Demanio dei canoni arretrati per gli esercizi finanziari dal 10.8.1999 fino al 31.12.2000, e per gli esercizi successivi subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;

7) che la Comunione di utenti sia tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni e norme regolamentari in materia di prelievi idrici; in particolare il concessionario ha l'obbligo di adeguare automaticamente l'entità del prelievo assentito qualora ciò sia ritenuto necessario dalla Regione Piemonte o dalla Autorità di Bacino del fiume Po ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano di Tutela delle Acque.

(...omissis)